



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Associazione Italiana Arbitri
Sezione di SEREGNO

Seregno, 1 luglio 2011

A TUTTI GLI ASSOCIATI

VADEMECUM S.S. 2011/2012

Area Segreteria

Cari Colleghi,

di seguito sono a richiamare la vostra attenzione sui seguenti aspetti e procedure da seguire nel corso della corrente stagione sportiva:

INDISPONIBILITA'

Secondo quanto previsto dall'art. 40.3.i) del vigente regolamento dell'A.I.A., gli arbitri sono obbligati *"a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, effettuare prove tecnico-atletiche, sottoporsi a corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare preventivamente rispetto all'impegno per il quale si è convocati e comunque svolgere assidua e qualificata attività arbitrale"*.

- Per quanto concerne le gare, le indisponibilità vanno comunicate in segreteria e/o ai designatori con almeno 10 gg di anticipo, compilando in ogni sua parte l'apposito modulo che trovate allegato e che potete scaricare dal sito ufficiale della sezione www.aiaseregno.it

N.B.: si ricorda che il periodo di indisponibilità non deve essere superiore ai 15 gg e non deve comprendere più di due domeniche. In tal caso, infatti, è necessario richiedere un periodo di congedo.

CONGEDI

Secondo quanto previsto dall'art. 40.3.r) del vigente regolamento dell'A.I.A., gli arbitri sono obbligati *"a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche e/o associative ai sensi dell'art. 41"*, il quale dispone che:

"1. L'associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l'attività tecnica e/o associativa per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale"

e/o familiare è obbligato a presentare tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo.

2. L'organo competente alla concessione del congedo è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell'istanza.

3. Nel caso l'impedimento non ecceda la durata di due mesi indipendentemente dall'inquadramento del richiedente o di mesi sei per gli associati inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali, la richiesta va presentata all'Organo Tecnico e solo per conoscenza al Presidente Sezionale. L'Organo Tecnico, qualora conceda tale congedo lo comunica per iscritto all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.

4. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di mesi due e sia inferiore a mesi sei ed il richiedente sia inquadrato negli Organi Tecnici Periferici o sia richiesto per maternità indipendentemente dalla sua durata, la richiesta va presentata al Presidente di Sezione e solo per conoscenza all'Organo tecnico di appartenenza. Il Presidente di Sezione, qualora conceda tale congedo lo comunica per iscritto all'associato e per conoscenza all'Organo tecnico di appartenenza, ed è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.

5. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di mesi sei o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di mesi sei nella stessa stagione sportiva, la richiesta va presentata al Comitato Nazionale e solo per conoscenza al Presidente di Sezione e all'Organo Tecnico di appartenenza. Il Comitato Nazionale, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, qualora conceda tale congedo lo comunica per iscritto all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.

6. Il provvedimento di congedo, se emesso, indica all'associato quale attività resterà sospesa e per quale durata e produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione scritta. L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale.

7. Nel caso l'impedimento derivi da motivi di grave infortunio e/o malattia ed a prescindere dalla sua durata, il Comitato Nazionale può disporre la verifica dello stato invalidante e/o della patologia durante il congedo tramite gli Organi sanitari dell'AIA e procedere, se del caso, alla sua revoca scritta. Analoga verifica può essere disposta dal medesimo Comitato Nazionale al termine del congedo. L'associato è obbligato a sottoporsi a tale visita di verifica e la mancata partecipazione, in assenza di valida giustificazione, comporta la revoca immediata del congedo stesso e la trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale per l'eventuale deferimento.

8. Al termine di ogni congedo, di durata superiore a mesi due, l'Organo Tecnico di appartenenza, tramite gli organi deputati e con le modalità previste dal Regolamento sanitario, è tenuto a verificare l'idoneità psico-fisica ed il grado di preparazione atletica e tecnica dell'associato, prima di reimpiegarlo nell'attività.

9. La durata massima del singolo congedo o di congedi cumulativi nella medesima stagione sportiva non può mai superare un anno nell'ultimo biennio, salvo particolare deroghe che potranno essere concesse dal Comitato Nazionale”.

- I congedi vanno richiesti per periodi di inattività superiori ai 15 gg, consegnando in segreteria l'apposito modulo compilato e firmato in ogni sua parte. Tale modulo, che trovate allegato, si può scaricare anche dal sito ufficiale della sezione www.aiaseregno.it

N.B.: si ricorda che le richieste di congedo vanno motivate per iscritto o vanno documentate con delle specifiche certificazioni (ad esempio alla richiesta di congedo per motivi di salute va allegata anche una certificazione medica, alla

richiesta di congedo per motivi di lavoro va allegata una documentazione dell'azienda, ecc. ecc.).

Si ricorda che la concessione del congedo esonera l'associato dallo svolgere qualsiasi tipo di attività tecnica, ma non dall'attività associativa. Pertanto chi è in congedo, salvo gravi impedimenti, ha l'obbligo di partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie e deve pagare la quota associativa sezionale entro le scadenze previste.

CERTIFICATO MEDICO

Secondo quanto previsto dall'art. 40.3.s) del vigente regolamento dell'A.I.A., gli arbitri sono obbligati *“a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie e con validità annuale per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o non agonistica, a seconda dell'inquadramento tecnico, senza scoperture nella consecuzione temporale; qualora l'Organo tecnico di appartenenza sia diverso dall'OTS l'associato deve consegnare copia di detto certificato anche al suo Presidente Sezionale”*.

- Per il rinnovo del certificato medico agonistico, è necessario recarsi in segreteria per ritirare la “copia dell'atleta” del certificato in scadenza unitamente alla richiesta firmata in originale dal presidente di sezione. Tale documentazione va consegnata al centro di medicina dello sport il giorno fissato per la visita.

Quando vi viene rilasciato il nuovo certificato medico agonistico, dovete consegnare quanto prima in segreteria la “copia per la società sportiva” (al fine di evitarne lo smarrimento, è vivamente consigliato consegnare in segreteria anche la “copia per l'atleta”).

A chi svolge invece attività non agonistica, è fatto obbligo consegnare in segreteria l'originale del certificato di buona salute rilasciato dal medico.

N.B.: si ricorda che non ci devono essere scoperture temporali tra un certificato medico e l'altro. Ciò vuol dire che, se ad esempio il mio certificato scade il 30 settembre 2011, per tale giorno devo consegnare il nuovo certificato medico con valenza annuale. Per far ciò, tenendo anche conto del fatto che le designazioni vengono effettuate circa 10 gg prima del giorno della gara, è vivamente consigliato fissare la data della visita con largo anticipo, in modo tale da entrare in possesso del nuovo certificato un paio di settimane prima della scadenza. Anche quest'anno riceverete una comunicazione via e-mail che vi informerà sulla data di scadenza del vostro certificato medico (chi fosse sprovvisto di e-mail può conoscere tale data sui tabulati che vengono affissi regolarmente in segreteria).

Si ricorda che per poter essere designati è necessario consegnare l'originale del certificato medico in segreteria, quindi non si accettano fotocopie, fax, e-mail o simili. Inoltre si ricorda che senza certificato medico in corso di validità non si può essere designati.

Anche gli associati a disposizione degli OO.TT.NN. devono consegnare una copia del certificato medico in segreteria.

RIUNIONI TECNICHE OBBLIGATORIE

Secondo quanto previsto dall'art. 40.3.j) del vigente regolamento dell'A.I.A., gli arbitri sono obbligati *“a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali*

assenze, diventando disciplinarmente rilevante la fattispecie di cinque assenze ingiustificate anche non consecutive nella medesima stagione sportiva”.

- Anche per questa stagione sportiva le lezioni sono state suddivise per OO.TT.NN., CRA, LND, SGS e TUTTI. Tuttavia è dovere di ogni arbitro, assistente e osservatore partecipare non solo agli appuntamenti di loro competenza, ma anche agli altri.

N.B.: eventuali assenze devono essere giustificate con una documentazione cartacea da far pervenire anticipatamente in segreteria.

QUOTA ASSOCIATIVA

Secondo quanto previsto dall'art. 40.3.1) del vigente regolamento dell'A.I.A., gli arbitri sono obbligati *“a versare le quote associative di ogni anno solare entro il mese di marzo o in unica soluzione o semestralmente ed in tal caso la seconda rata deve essere versata entro il mese di settembre, dopo di che verrà considerato moroso”.*

VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Secondo quanto previsto dall'art. 40.3.g) del vigente regolamento dell'A.I.A., gli arbitri sono obbligati *“a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale tenuta dal Presidente di Sezione ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza e/o domicilio”.*

- Tutte le variazioni anagrafiche vanno comunicate con tempestività in segreteria consegnando l'apposito “modulo unico variazione notizie associati” che potete scaricare dal sito ufficiale della sezione www.aiaseregno.it

N.B.: su tale modulo bisogna compilare solo i campi soggetti a variazione.

Certo di poter contare sulla vostra collaborazione, vi saluto caramente.

AA DAVIDE MOTTA
Segretario di Sezione